

TRIBUNALE DI SAVONA

Sentenza n. 668/2016 dott. Stefano Poggio

pubbl. il 27/05/2016 RG n. 1742/2013

PM con l'Avv. Federico Minghetti contro GF e Generali Italia spa



Danni al trasportato su gommone trainato da motoscafo

Applicabilità degli art. 2054 c.c. e 2050 c.c.

A) Parte attrice riferisce che “Il 10 luglio 2011 PM si recava insieme al cugino Andrea P ad Albissola Marina (SV), per provare il “Ragno Volante” della P di GF. Il c.d. “Ragno Volante”, consisteva in un gommone trainato a rimorchio da un motoscafo. Il gommone era di forma rotonda ed al centro presentava un “panettone” alto circa mezzo metro e altrettanto largo. Sul mezzo vi erano delle maniglie alle quali ci si tiene con le mani per non cadere subito quando il mezzo è in moto, sia in cima al “panettone” (alle quali ci si può tenere se si sta in ginocchio guardando l’interno), sia sui braccioli che separano le sedute (alle quali ci si tiene se si sta seduti con la schiena appoggiata al “panettone”). Queste istruzioni erano indicate su dei disegni presenti sul gommone. Nessuna altra spiegazione era

data verbalmente prima dell'inizio dell'attività dal conducente alla P. Questa forma di trasporto prevedeva la possibilità di cadere in acqua in seguito alle sollecitazioni marine.

Andrea P e MP, effettuavano un primo giro sul Ragno Volante in mare aperto al largo di Albissola Marina e successivamente un secondo, intorno alle ore 16.00. Nel corso del primo viaggio il cugino della P cadeva in acqua due volte senza problemi, gli utenti indossavano un giubbotto salvagente ed un casco; Nel corso del secondo viaggio, la P si trovava seduta di fianco al cugino, nella parte dietro del Ragno volante, e si teneva alle maniglie sul bordo verde della seduta, le braccia erano sopra le maniglie bianche dove erano agganciate le mani; Improvvisamente la P non riusciva più a reggersi sul gommone e si lasciava cadere in mare, per una frazione di secondo la mano sinistra rimaneva impigliata nella maniglia mentre il corpo, spinto dal gommone che saltava sulle onde, girava attorno al braccio come fosse una bandiera; successivamente alla caduta la P si ritrovava in mare in preda a forti dolori mentre la sua mano ed il gomito erano in posizione non naturale;

La P veniva soccorsa ed in seguito operata più volte presso l'Ospedale di Modena, che riusciva in parte a ridurre i danni fisici subiti”.

Il convenuto GF sin dalla comparsa di costituzione “ha rilevato:

a) che la peculiarità dell'attrazione del "ragno volante" consiste proprio nella possibilità, peraltro altamente probabile, che i passeggeri vengano sbalzati in mare durante la corsa, il che comporta l'immediato arresto del gommone e il recupero del o dei trasportati, senza che da ciò possa derivare alcuna conseguenza;

b) che il comportamento posto in essere dall'attrice ha inevitabilmente alterato le regole del gioco, la stessa, infatti, nel tenersi strenuamente attaccata alla maniglia per paura di cadere in mare ha assunto una posizione innaturale del braccio da cui derivano le lesioni dalla stessa lamentate e consistenti in un trauma contusivo-distorsivo-fratturativo interessante il braccio ed il gomito sinistro.

c) che l'attività è svolta dal titolare nel rispetto di tutte le misure di sicurezza richieste e di tutte le cautele possibili (utilizzo di un gommone collaudato e soggetto a costante manutenzione; presenza a bordo di un esperto addetto al controllo dei passeggeri; dotazione di casco di protezione e giubbotto salvagente; maniglie idonee alla finalità del gioco ed atte, per la loro configurazione, ad evitare la possibilità di intrappolamento della mano), nonché coperta da polizza di assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti a motore, così come previsto dal D. Lgs. 209/2005”.

Costituitasi in giudizio anche la convenuta Generali Italia S.p.A., già Assicurazioni Generali S.p.a., in data 30.9.2013, ha eccepito la non operatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa, sulla base della considerazione che l'evento dannoso non sarebbe conseguenza della circolazione di veicoli e natanti, bensì di un

evento che rientra nella specificità insita nell'attività svolta dal F, attività che, a dire della compagnia assicurativa, non rientrerebbe neppure nelle condizioni aggiuntive accessorie alla polizza.

B) è pacifico che P M ha subito un infortunio in data 10 luglio 2011 a seguito dello sbalzo in mare dall'attrazione turistica nota come ragno volante.

Il fatto, oltre a non essere contestato, è confermato dal teste P Andrea oltre che dal teste di parte convenuta NB, la quale ha espressamente riferito di avere tirato l'attrice fuori dall'acqua con fatica in quanto urlava dal dolore.

L'attrice addebita l'evento al gestore del "ragno volante" ex art. 2054 cc; inoltre il sig. F non avrebbe fornito adeguate indicazioni sul contegno da serbare durante il trasporto atte ad impedire il danno.

Per contro il convenuto ritiene assorbente la responsabilità della stessa danneggiata la quale, allo scopo di non cadere in acqua – evento normale del gioco al quale stava partecipando – avrebbe assunto una posizione innaturale del braccio. Sostiene inoltre di avere adeguatamente informato per mezzo della propria assistente gli utenti del corretto comportamento da tenere onde evitare di incorrere in infortuni.

Ad avviso di chi scrive la responsabilità del convenuto è innegabile a prescindere dalla adeguatezza delle informazioni fornite ed anche dalla tenacia opposta dall'attrice nel tentare di non essere sbalzata dal natante.

Invero egli gestisce per proprio esclusivo profitto l'attrazione turistica per cui è causa onde deve sopportarne gli svantaggi connessi. Il fatto poi che l'utente possa infortunarsi cadendo dal gommone mentre questi è trainato nell'acqua dal rimorchio non costituisce fatto eccezionale ma, anzi, del tutto prevedibile (la possibilità di essere sbalzati in mare è dallo stesso convenuto giudicata "altamente probabile"); ed anzi è statisticamente riscontrabile, tanto che il F si è premunito di specifica copertura assicurativa; ulteriore prova è che il convenuto aveva munito tutti i passeggeri di un casco di protezione, dimostrazione chiara del fatto che la possibilità di subire urti ed eventi traumatici è tutt'altro che remota.

Il titolo della responsabilità va ravvisato in primo luogo nell'art. 2050 cc potendosi senza dubbio ritenere "pericolosa" l'attività consistente nell'utilizzare un motoscafo ad alta velocità per trainare un gommone sul quale si trovano persone non

adeguatamente assicurate se non mediante la mera presenza di maniglie cui afferrarsi, tanto che.

In caso analogo è stato deciso che *“in tema di responsabilità per fatto illecito, costituiscono "attività pericolose" ai sensi dell'art. 2050 c.c., non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di P.S. o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. In quest'ultimo caso, lo stabilire se una determinata attività sia in concreto da qualificarsi pericolosa costituisce compito del giudice di merito, il quale dovrà apprezzare tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo e decidere anche in base a nozioni di comune esperienza”* (Cass. civ., sez. III, 27 luglio 1990, n. 7571 - la Corte Suprema ha respinto il ricorso proposto contro la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità, ex art. 2050 c.c., dell'ente gestore di un parco di divertimenti, per le lesioni subite da due persone che avevano preso posto su un bob, fuoriuscito dalla pista di discesa, avendo ritenuto una intrinseca pericolosità sia in relazione alla conformazione ed alle curve del tracciato, sia alla velocità del mezzo ed alla sua struttura).

Ulteriore titolo di responsabilità va ravvisato, come ricorda l'attrice, nell'art. 2054 cc richiamato dall'art. 40 D.lgs. 171/2005 (codice nautica da diporto) applicabile pacificamente anche al terzo trasportato.

Viene infine in rilievo l'art. 141 del D.lgs. 209/2005 il quale, nel disciplinare l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo fa salva solo l'ipotesi del caso fortuito (cfr. infra).

Tutte le citate disposizioni affermano – sia pure con formulazioni letterali in parte diverse - la responsabilità rispettivamente dell'esercente attività pericolosa e del conducente se non provano di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Occorre quindi la prova del fattore imprevedibile ed inevitabile idoneo ad escludere il nesso causale tra condotta ed evento: a tal fine non è sufficiente che il conducente si sia limitato fornire spiegazioni circa il corretto uso delle maniglie – circostanza peraltro contestata dall'attrice e negata dal teste Andrea P – posto che nonostante la corretta posizione sul gommone la possibilità di caduta è connaturata al gioco svolto dunque non elide il nesso causale.

Nemmeno assurge al caso fortuito il comportamento dell'utente che per evitare lo sbalzo in mare si sia limitato ad afferrare, sia pure saldamente, le maniglie presenti sul mezzo proprio a tale scopo.

In ogni caso la riferita tesi è stata smentita all'esito dell'istruttoria: la teste NB ha negato la circostanza capitolata sub 9 nella seconda memoria istruttoria di parte convenuta ("vero che la stessa è rimasta aggrappata alla maniglia anche dopo essere caduta in acqua") - che nell'ottica della difesa del F avrebbe dovuto confermare la teoria per cui il danno sarebbe da ascrivere alla posizione innaturale del braccio - ed ha affermato "non è vero, non è possibile. Io l'ho vista in acqua ...".

C) in merito al quantum ... (omissis) ...

D) la Assicurazioni Generali spa ritiene non operante la copertura assicurativa di cui alla polizza n. 226075058 stipulata dal sig. F precisando che:

"Abbiamo eccepito che si tratta di una polizza che non rientra nell'ambito del D.Lgs. 209/2005 ma di assicurazione contro determinati rischi da attività di impresa ben specificati nella polizza medesima.

Abbiamo poi rilevato che l'evento dannoso non è stato un danno provocato dalla circolazione di veicoli e natanti (come l'investimento di un bagnante o la collisione con altro natante) ma si è concretato invece e piuttosto in un evento che rientra nella gestione di specifica attività economica esercitata dall'assicurato ma che lo stesso non ha reputato di dover coprire da assicurazione, essendo documentato per iscritto che queste attività non sono comprese neppure nelle condizioni aggiuntive accessorie alla polizza.

Neppure è applicabile al caso di specie la garanzia accessoria di cui alla Sezione B lettera G delle condizioni generali di contratto: infatti la lettera G) riguarda attività idrosciatoria ovvero traino di paracadute ascensionale o deltaplano.

L'attività di traino da gommone (il cosiddetto banana boat) doveva infatti essere assicurata a parte con apposita appendice e relativo sovrappremio: trattasi infatti di specifica attività economica che doveva essere coperta con apposita ed idonea polizza di RC professionale ... Noi comunque, in totale disaccordo con le difese della signora P, siamo infatti dell'opinione che l'attività che ha provocato il sinistro non possa essere considerato un normale "trasporto" su natante (che rientra quindi nel concetto di circolazione), ma che consista invece in un gioco acquatico cui l'attrice ha partecipato nella piena consapevolezza delle sue caratteristiche con conseguente volontaria accettazione dei rischi connessi.

L'attrice infatti non era trasportata sul motoscafo – per il quale valgono le regole generali in materia di circolazione di natanti – ma sul gommone oggetto dell'attività ludica; il gommone sul quale essa si trovava non era pertanto un rimorchio nel senso stretto della parola perché il motoscafo della ditta F non effettuava un trasporto di passeggeri mediante un “rimorchio” ma un'attività ben diversa e più rischiosa di quella costituita da un normale trasporto, ovvero quella di una attività cui ciascuno fruiva in piena e spontanea volontà, accettando il relativo rischio.

Su questo punto e sulla natura del gommone richiamiamo per brevità quanto portato in comparsa conclusionale dove è stato evidenziato che il citato gommone non rientra nella previsione di cui all'art. 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 aprile 2008 n. 86 (cui rimanda il comma 1 dell'art. 123 del medesimo Lgs. 209/2005) e dove quindi si è concluso che un gommone privo di motore e trainato da un motoscafo nell'esercizio di un'attività a carattere ludico a cui si accede volontariamente previa pagamento del prezzo non rientra affatto nella previsione di cui al D. Lgs. 209/2005.

Resta comunque il fatto che, in assenza di specifica copertura assicurativa e non potendosi certo estendere la portata contrattuale ad ambiti diversi da quelli pattuiti, se il Tribunale dovesse ritenere che siamo nell'ambito di cui all'art. 123 del D. Lgs. 209/2005 (ex L. 990/1969) è evidente che ci troveremmo di fronte al caso di sinistro provocato da natante non assicurato, con tutte le conseguenze che questo fatto comporta”.

Occorre premettere che i documenti versati in atti sono largamente incompleti in quanto le condizioni generali di contratto non sono state prodotte nella loro integralità, e sono anche di difficile lettura in quanto trattasi di mere copie mal riprodotte.

Tuttavia da essi si traggono elementi di valutazione che contraddicono le argomentazioni della compagnia di assicurazione.

In primo luogo la tesi per cui la polizza in parola non sarebbe riconducibile al D.lgs. 209/2005 è smentita dal dato normativo.

Come ricorda l'attrice “L'incidente è avvenuto ai danni della trasportata su un rimorchio di un'imbarcazione, in acque marittime italiane, rientrante nella previsione dell'art. 3 del D.Lgs. 18-7-2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172).

Ai sensi dell'art. 40 C.n.d. “La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall' articolo 2054 del codice civile e si

applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice". Il successivo art. 41 prevede l'assicurazione obbligatoria delle unità da diporto come per gli autoveicoli, il comma 1 precisa "Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario". Quindi il gommone Ragno Volante, contrariamente ad un autorimorchio, non poteva essere autonomamente assicurato, doveva esserlo insieme al motoscafo che lo trainava.

Il risarcimento dei danni derivati all'attrice dal sinistro di cui è causa quindi è dovuto in base al codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 07-09- 2005, n. 209), in quanto la danneggiata era trasportata (cfr. art. 141 c.d.a.p) sul rimorchio del natante del F, assicurato per la RCA con le Generali Italia Assicurazioni (doc. 1 ex art. 127 c.d.a.p.) in base all'art. 123 c.d.a.p che richiama al comma 4) l'art 122 c.d.a.p. in combinato disposto con l'artt. 1 d) ed h) e 4 del D.M. 1- 4-2008 n. 86 ... L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riguarda tutti gli autoveicoli, compresi gli autotreni e i natanti a motore con rimorchio, ed è funzionale alla copertura dei rischi, attuali o anche solo potenziali, connessi alla loro circolazione, cosicché essa, ancorché stipulata per il solo autoveicolo o per la sola motrice, deve ritenersi estesa al "complesso unitario circolante", comprendente anche il carrello o il rimorchio agganciati (da ritenere, nella specie, parti integranti del veicolo marciante) ...".

Sul punto espressamente Cass. 1012/2006: "L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riguarda tutti gli autoveicoli, compresi gli autotreni, ed è funzionale alla copertura dei rischi, attuali o anche solo potenziali, connessi alla loro circolazione, così che essa, ancorché stipulata per il solo autoveicolo o per la sola motrice, deve ritenersi estesa al "complesso unitario circolante", comprendente anche il carrello o il rimorchio agganciati (da ritenere, nella specie, parti integranti del veicolo marciante), mentre, per i carrelli ed i rimorchi non agganciati (e cioè fermi su strade di uso pubblico ed aree equiparate, ovvero manovrati a mano), la ricordata assicurazione obbligatoria è destinata a coprire esclusivamente il cd. "rischio statico", giusta il disposto dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969. Conseguentemente, operando, in caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio od un carrello, la sola assicurazione obbligatoria del rischio dinamico del "complesso unitario circolante", e non anche la (distinta) assicurazione obbligatoria del rischio statico del veicolo inerte, deve ritenersi consentita alle parti la stipula di altra ed apposita convenzione assicurativa relativa al rischio dinamico del rimorchio e del carrello separatamente considerati rispetto alla motrice, versandosi, peraltro, in tal caso, nella (diversa)

ipotesi di assicurazione volontaria, destinata ad operare cumulativamente con quella obbligatoria qualora il rischio dinamico abbia a trovare concreta attuazione”.

Conforme da ultimo Cass. 13200/2012 in motivazione: “... *A riguardo, deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la L. n. 990 del 1969, all'art. 1, prevede l'obbligo della copertura assicurativa della responsabilità civile, tra gli altri, anche per i rimorchi, solo ed esclusivamente per quanto riguarda il c.d. "rischio statico". Il rimorchio è coperto dall'assicurazione obbligatoria soltanto per i sinistri prodotti in sosta o durante le manovre a mano (c.d. "rischio statico") mentre, allorché viene agganciato alla motrice, divenendo in tal modo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motrice (tra le altre, cfr., Cass. n. 11318/96, n. 9574/97)”.*

La tesi trova smentita anche dal ripetuto richiamo “*all'art. 129 del Codice*” contenuto nella sezione B lettere “N” ed “O” delle condizioni generali di contratto: si tratta di pattuizioni di esclusione della copertura assicurativa, onde il richiamo non può che essere inteso all'art. 129 del codice delle assicurazioni private che disciplina appunto i “soggetti esclusi dall'assicurazione”.

Anche l'assunto per cui non si sarebbe in presenza di danno provocato da circolazione di veicoli, quanto di danno cagionato da specifica attività economica svolta dall'assicurato e dunque non coperta desta perplessità: così ragionando si dovrebbe assurdamente escludere la responsabilità dell'azienda municipalizzata trasporti terrestri (la cui attività è oggettivamente imprenditoriale) per il danno subito dall'utente nel corso dei viaggi, invece ammessa pacificamente.

E' tuttavia decisivo ai fini della presente decisione il tenore letterale della lettera “G” della sezione B ove si legge:

“l'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino”.

Ad avviso della convenuta le uniche attività coperte sarebbero quella idrosciatoria ed il traino di paracadute ascensionale o di deltaplano in ossequio alla rubrica della lettera G.

Sul punto si rileva che:

- Nel concetto di attività idrosciatoria è certamente compresa ogni attività che comporti il scivolamento sull'acqua per mezzo di natante privo di motore trainato da rimorchio;

- Per l'art. 1370 cc "le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro";

- Le clausole contrattuali vanni interpretate secondo buona fede (art. 1366 cc); in tale prospettiva è significativo che proprio Assicurazioni Generali produca un documento tratto da Internet (doc. 3) che descrive l'attività svolta dal sig. F e nel quale, accanto al Paracadute ascensionale, allo sci nautico ed altro compare espressamente il "ragno volante": non si vede per quale motivo le parti avrebbero dovuto assicurare tutte le ulteriori attività ad esclusione del ragno volante.

E) Entrambi i convenuti vanno condannati in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in dispositivo ex DM 55/14 scaglione 52.000,00-260.000 valore minimo.

PQM

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1742 /2013 contrariis reiectis, così provvede:

1. dichiara che il sinistro di cui è causa, verificatosi il 10/07/2010 nel tratto di mare antistante Albissola Marina (SV) alle ore 16.00, ai danni di MP, mentre era trasportata sul gommone denominato Ragno Volante trainato a rimorchio dal motoscafo tg. (omissis) è avvenuto per responsabilità esclusiva del proprietario GF, assicurato per RCA con Generali Italia, e di conseguenza

2. condanna la Generali ITALIA S.p.a., ex artt 141 e 144 D.lgs 209/2005, e FG in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro da PM, che quantifica in € (omissis) oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ed interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata fino al saldo effettivo;

3. condanna la Generali ITALIA S.p.a. e FG in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in € (omissis) per competenze professionali oltre restituzione spese di CTU e CTP, e delle spese stragiudiziali e di mediazione, oltre a spese generali, CPA ed IVA come per legge;

4. dichiarare tenuta la Assicurazioni Generali S.p.A. a tenere indenne e manlevare il convenuto Sig. GF, per effetto della polizza assicurativa de qua, per quanto questi dovesse pagare in virtù dei precedenti punti 2 e 3.

Savona, 27/05/2016

Il giudice

(Dott. Stefano Poggio)